



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 412 DEL 2 maggio 2018

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Adaxi S.r.l. – Affidamento dei servizi applicativi informatici sulla piattaforma ACS-Remedy da attivare presso l'Acquedotto Pugliese S.p.a. – Importo a base d'asta: euro 324.100,00 - S.A. Acquedotto Pugliese S.p.a.

PREC 31/18/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 60729 del 2 maggio 2017 presentata da Adaxi S.r.l., e relativa memoria, con la quale l'istante, secondo classificato nella gara in oggetto, chiede all'Autorità se i giustificativi forniti dall'aggiudicataria Venicecom S.r.l. possano ritenersi puntuali, esaustivi e idonei a giustificare il prezzo offerto. In particolare l'istante rappresenta che il costo reale della forza lavoro dichiarato da Venicecom S.r.l. implicava una gestione sicuramente in perdita; inoltre essa sostituiva due componenti del gruppo di lavoro senza allegare i rispettivi curricula; non allegava le tabelle ministeriali di riferimento; inquadrava due componenti del gruppo di lavoro in un livello contrattuale inadeguato, in violazione del CCNL di categoria; ricomprendeva nel gruppo di lavoro un apprendista; rideterminava per difetto i costi della sicurezza aziendali e ometteva di indicare i costi amministrativi;

RILEVATO che, dopo l'avvio del procedimento non sono pervenute memorie da parte della S.A. e della controinteressata Venicecom S.r.l.;

VISTO il Verbale di gara n. 7, dal quale emerge che la Commissione, avendo rilevato l'anomalia dell'offerta di Venicecom S.r.l. e richiesto al concorrente di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta, consegnava i giustificativi al Responsabile del procedimento per la conseguente valutazione di congruità ed egli rilevava, con il supporto della Commissione, che i dettagli economici forniti erano incompleti e difficilmente interpretabili per la mancanza del CCNL applicato, la mancanza dell'inquadramento professionale dei singoli componenti del team e delle spese generali e amministrative; chiedeva pertanto al concorrente di indicare il CCNL



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

applicato e fornire le tabelle ministeriali di riferimento, nonché di indicare per ogni figura professionale il relativo livello e il costo orario, determinato sulla base delle tabelle di riferimento, e di fornire una tabella riassuntiva recante le voci principali dei costi e ricavi di commessa;

VISTO il Verbale di gara n. 8, dal quale emerge che, in sede di esame delle ulteriori precisazioni fornite, il concorrente indicava il CCNL di settore applicato, con allegata tabella; indicava il livello di inquadramento di ciascun componente del gruppo di lavoro con il relativo costo orario e allegava tabella; riassumeva le voci principali dei ricavi e dei costi di commessa e allegava tabella e relative note. Al termine dell'analisi il Responsabile del procedimento, con il supporto della Commissione, esplicitava le motivazioni per cui riteneva l'offerta nel suo complesso congrua, attendibile e affidabile, evidenziando che: «in relazione alla voce di costo concernente le spese per il personale impiegato nella commessa, va tenuto conto che tutte le attività oggetto dell'appalto saranno contrattualizzate e consuntivate a corpo. Tali spese [...] risultano coerenti con i costi medi orari previsti nella tabella ministeriale riferita al CCNL del Commercio applicato dal concorrente [...]; il riepilogo dei costi, tutti adeguatamente giustificati [...] evidenzia la presenza di un margine di commessa pari a circa il 9% dell'importo offerto (segue tabella riassuntiva) e il margine permarrrebbe anche considerando conservativamente il valore dei costi della sicurezza indicato in sede di offerta»;

VISTO l'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui nelle gare pubbliche il giudizio di anomalia o di incongruità dell'offerta, oltre ad avere natura globale e sintetica sulla serietà delle stesse nel loro complesso, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (*ex multis* Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2018, n. 1541; Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2900; Cons. Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; v. anche pareri di precontenzioso n. 796 del 19 luglio 2017; n. 84 del 10 aprile 2014);

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, non emerge una macroscopica illogicità, dal momento che venivano esplicitate chiaramente le ragioni per cui si riteneva la congruità dell'offerta presentata;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- il giudizio di anomalia o di incongruità dell'offerta, oltre ad avere natura globale e sintetica sulla serietà delle stesse nel loro complesso, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta;
- nel caso di specie non emerge tale macroscopica illogicità, dal momento che venivano esplicitate chiaramente le ragioni per cui si riteneva la congruità dell'offerta presentata.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11 maggio 2018

Il Segretario Valentina Angelucci